



COMUNE DI LINGUAGLOSSA

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

ORIGINALE

N. 4 Emendamenti

Deliberazione N. 32

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REVOCA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO, APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 15.02.2018 E APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO AI SENSI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2024 (LEGGE N. 213/2023) E D.LGS. 14 GIUGNO 2024, N. 87, D.LGS. 173 DEL 2024 E DEL D. A. N. 2104 DEL 25.06.2025 DELLA L. R. SICILIA 25/02/2025, N. 6 RECANTE LA "DISCIPLINA DELLE STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE.

L'anno duemilaventicinque addì venticinque del mese di Luglio alle ore 19,00 e seguenti nella sala delle adunanze, previa osservanza delle formalità previste dalle vigenti disposizioni normative si è riunito il Consiglio Comunale;

all'appello risultano:

RAITI ELEONORA	P	
BARONE GIUSEPPA	P	
STRANO MARIANNA	P	
SGROI SALVATORE ANTONINO		A
CARRIERO RAFFAELE	P	
STAGNITTA GIOVANNA	P	
AITALA SARINO MARIO	P	

STAGNITTA IVANO	P	
MALFITANA SALVATORE	P	
FERRARO CARMEN	P	
MALFITANA FRANCESCO		A
VECCHIO FRANCESCA	P	
Presenti 10 Assenti 2	10	2

Assiste nelle funzioni di Segretario verbalizzante il Segretario Comunale la Dott.ssa Erika Riganati.

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni il **Vice Presidente del Consiglio Comunale** la Dott.ssa Strano Marianna, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta ordinaria di 1^ convocazione.

Sono presenti il Sindaco e l'Assessore Cacciola.

Il Consiglio Comunale prende in esame l'oggetto sopraindicato.

Si passa al 5° punto posto all'ordine del giorno avente per oggetto: **"REVOCA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO, APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 15.02.2018 E APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO AI SENSI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2024 (LEGGE N. 213/2023) E D.LGS. 14 GIUGNO 2024, N. 87, D.LGS. 173 DEL 2024 E DEL D. A. N. 2104 DEL 25.06.2025 DELLA L. R. SICILIA 25/02/2025, N. 6 RECANTE LA "DISCIPLINA DELLE STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE".**

Il Vice Presidente del Consiglio procede alla trattazione della proposta n. 5 dell'o.d.g..

Prende la parola il consigliere Strano: in 1° e 2° commissione consiliare sono state fatte presenti le seguenti modifiche:

Emendamento n.1 presentato dal gruppo consiliare "Adesso"

Si propone:

- **all'allegato A all'intestazione della terza colonna dopo le parole "tariffa giornaliera" è aggiunto il termine "massima"**-

Emendamento n.2 presentato dal gruppo consiliare "Una scelta consapevole:

Articolo del regolamento da emendare Art. 4 punto 1 a) Esenzioni:da emendare "Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) "i minori entro il quattordicesimo anno di età", con **"Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno a) "i minori entro il diciottesimo anno di età".**

Emendamento n. 3 presentato dal gruppo consiliare "Una scelta consapevole:

Articolo del regolamento da emendare Art. 5 punto b) " Riduzioni": da emendare "gli sportivi di età inferiore a 16 anni, componenti di gruppi sportivi partecipanti a iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l'Amministrazione Comunale",

con **"gli sportivi componenti di gruppi sportivi partecipanti a iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l'Amministrazione Comunale".**

Emendamento n. 4 presentato dal gruppo consiliare "Una scelta consapevole:

Articolo del regolamento da emendare Art. 7 punto 11 "Obblighi del gestore": da emendare "I gestori, in sede di iscrizione al portale, devono inserire il codice identificativo di struttura regionale. Lo stesso codice dovrà essere inserito in ogni inserzione o pubblicità. Lo stesso obbligo è posto a carico dei portali telematici di intermediazione per la pubblicazione di qualsiasi annuncio online", con **"I gestori, in sede di iscrizione al portale, devono inserire il codice identificativo di struttura regionale detto CIR e il codice identificativo nazionale detto CIN. Gli stessi codici dovranno essere inseriti in ogni inserzione o pubblicità. Lo stesso obbligo è posto a carico dei portali telematici di intermediazione per la pubblicazione di qualsiasi annuncio online"**

Il Vice Presidente del Consiglio alle ore 20.25 propone la sospensione del Consiglio Comunale per 5 minuti, e mette ai voti la sospensione.

Dei 10 consiglieri presenti e votanti, voti 10 favorevoli unanimità.

Alle ore 20,30 su riprende e all'appello risultano i seguenti consiglieri:

RAITI ELEONORA	P	
BARONE GIUSEPPA	P	
STRANO MARIANNA	P	
SGROI SALVATORE ANTONINO		A
CARRIERO RAFFAELE	P	
STAGNITTA GIOVANNA	P	
AITALA SARINO MARIO	P	

STAGNITTA IVANO	P	
MALFITANA SALVATORE	P	
FERRARO CARMEN	P	
MALFITANA FRANCESCO		A
VECCHIO FRANCESCA	P	
	10	2

Presenti 10 consiglieri, assenti 2 consiglieri Sgroi e Malfitana F..

Prende la parola il consigliere Raiti: la modifica del Regolamento nasce dall'esigenza di ottemperare alle richieste dei gestori: pagamenti da mensile a trimestrale; sospensione nei periodi di bassa affluenza turistica.

Sarà cura degli uffici trovare il portale adeguato a supportare la gestione dell'imposta.

L'Emendamento tariffa "massima" perché è un indirizzo che può dare il Consiglio a norma dell'art. 42 del TUEL.

Prende la parola il consigliere Aitala: non condivido la delibera in cui è stata approvata la tassa di soggiorno del 2018 e neanche quella odierna, nonostante si va incontro alle esigenze delle strutture.

L'allegato è un atto di zelo. Il limite lo pone la legge di euro 5. Punto sull'azione di riscossione.

Altri emendamenti che hanno refluenza sul bilancio non si possono votare, perché necessitano del parere dell'organo di revisione.

Prende la parola il consigliere Malfitana S.: non sono d'accordo con l'approvazione del regolamento. Propongo di rinviare la seduta e l'approvazione del Regolamento ad altro Consiglio Comunale.

Prende la parola il consigliere Raiti: Propongo di approvare il Regolamento oggi e poi verranno proposti emendamenti in altra seduta.

Il Vice Presidente del Consiglio chiede la sospensione del Consiglio Comunale per 10 minuti, alle ore 20,42 e mette ai voti la sospensione.

Dei 10 consiglieri presenti e votanti, voti 10 favorevoli unanimità.

Alle ore 20,52 si riprende e all'appello risultano i seguenti consiglieri:

RAITI ELEONORA	P	
BARONE GIUSEPPA	P	
STRANO MARIANNA	P	
SGROI SALVATORE ANTONINO		A
CARRIERO RAFFAELE	P	
STAGNITTA GIOVANNA	P	
AITALA SARINO MARIO	P	

STAGNITTA IVANO	P	
MALFITANA SALVATORE	P	
FERRARO CARMEN	P	
MALFITANA FRANCESCO		A
VECCHIO FRANCESCA	P	
	10	2

Presenti 10 consiglieri, assenti 2 consiglieri Sgroi e Malfitana F..

Prende la parola il Segretario Comunale, dott.ssa E. Riganati: raggiunto telefonicamente il Presidente dell'Organo di Revisione, invita a procedere con i lavori del Consiglio.

Prende la parola il consigliere Malfitana S.: Si chiede di mettere ai voti di rinviare la proposta.

Il Vice Presidente del Consiglio mette ai voti il rinvio.

Dei 10 consiglieri presenti, 3 voti favorevoli (minoranza), 7 voti non favorevoli.

Proposta di rinviare non approvata.

Il Vice Presidente del Consiglio mette ai voti gli emendamenti:

Votazione sull'emendamento n. 1

Dei 10 consiglieri presenti e votanti:

6 voti favorevoli (maggioranza)

1 voto contrario Aitala

3 astenuti (minoranza)

L'Emendamento è approvato

Prende la parola il consigliere Strano: la necessità di integrare il Regolamento con la parola "massima" nasce dall'art. 42 del TUEL.

Prende la parola il consigliere Aitala: non sono d'accordo, perché già la tariffa massima è stata prevista dalla legge.

Prende la parola il consigliere Strano: ho fatto una ricerca tra le delibere dei Comuni in Sicilia e fuori (per es. Cosenza , Fiumicino), trovando riscontro positivo rispetto a quanto regolamentato con l'atto oggetto di approvazione odierna. Ritengo che le competenze sono state rispettate.

Il Vice Presidente del Consiglio mette ai voti gli emendamenti:

Votazione sull'Emendamento n. 2

Dei 10 consiglieri presenti e votanti:

voti 7 non favorevoli (maggioranza)

voti 3 favorevoli (minoranza)

L'Emendamento non è approvato.

Votazione sull'Emendamento n. 3

Dei 10 consiglieri presenti e votanti:

voti 7 non favorevoli (maggioranza)

voti 3 favorevoli (minoranza)

L'Emendamento non è approvato.

Votazione sull'Emendamento n. 4

Dei 10 consiglieri presenti e votanti:

voti 10 favorevoli (unanimità)

L'Emendamento è approvato.

Alle ore 21.02 i consiglieri comunali di minoranza (Malfitana S., Ferraro e Vecchio) escono dall'Aula Consiliare.

Presenti 7 consiglieri, assenti 5 consiglieri.

Il Vice Presidente del Consiglio mette ai voti la proposta n. 5 dell'o.d.g., così come emendato.

Dei 7 consiglieri presenti e votanti, voti 7 favorevoli, espressi in modo palese.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale;

VISTO l' O.A.EE.LL. della Regione Sicilia;

Vista la proposta registro segreteria n. 167/2025;

DELIBERA

Di approvare il 5^ punto posto all'ordine del giorno avente per oggetto: **"REVOCA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO, APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 15.02.2018 E APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO AI SENSI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2024 (LEGGE N. 213/2023) E D.LGS. 14 GIUGNO 2024, N. 87, D.LGS. 173 DEL 2024 E DEL D. A. N. 2104 DEL 25.06.2025 DELLA L. R. SICILIA 25/02/2025, N. 6 RECANTE LA "DISCIPLINA DELLE STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE", così come emendato.**

Esauriti i punti all'o.d.g. si dichiara chiusa la seduta alle ore 21.05.

Al Presidente del consiglio

SEDE

Oggetto: Proposta di deliberazione iscritta al. n 5 dell'O.d.g. del Consiglio Comunale del 25.07.2025 * Revoca del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta di soggiorno, approvato con delibera di consiglio comunale n. 12 del 15.02.2018 e approvazione nuovo regolamento comunale per la disciplina dell'imposta di soggiorno ai sensi della Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) e D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, D.Lgs. 173 del 2024 e del D. A. n. 2104 del 25.06.2025 della L. R. Sicilia 25/02/2025, n. 6 recante la "Disciplina delle strutture turistico-ricettive"

Emendamento

In relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto e tenuto conto che in sede di seconda commissione svoltasi il 25-07-2025 è emersa l'esigenza di modificare l'intestazione della terza colonna dell'allegato A a questo regolamento, i sottoscritti consiglieri comunali del gruppo Consiliare "ADESSO" propongono il seguente emendamento:

- all'allegato A all'intestazione della terza colonna dopo le parole "tariffa giornaliera" è aggiunto il termine "massima".

Linguaglossa 25.07.2025


The block contains five handwritten signatures in black ink, stacked vertically. The signatures are stylized and cursive, representing the council members who proposed the amendment.

Se si dovesse fare riferimento ai sensi
dell'art. 47 del


A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the President of the Council or a representative of the group.

Spett.le

Presidente del Consiglio Comunale

Comune di Linguaglossa

OGGETTO: Emendamento alla proposta n. 167 per il "Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno"

Articolo del regolamento da emendare:

ART. 4 - punto 1 a) "Esenzioni"

"Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

a) i minori entro il quattordicesimo anno di età"

Emendamento:

ART. 4 - punto 1 a) "Esenzioni"

"Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

a) i minori entro il diciottesimo anno di età"

I consiglieri

Gruppo "Una scelta consapevole"

Armen Ferraro
Francesco Ferraro
Salvo Alfano

*Si esprime favore favorevole all'art
dell'art. 11 del*

Elm

Spett.le

Presidente del Consiglio Comunale

Comune di Linguaglossa

OGGETTO: Emendamento alla proposta n. 167 per il "Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno"

Articolo del regolamento da emendare:

ART. 5 - punto b "Riduzioni"

" gli sportivi, di età inferiore ai 16 anni, componenti di gruppi sportivi partecipanti a iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l'Amministrazione Comunale"

Emendamento:

ART. 5 - punto b "Riduzioni"

" gli sportivi componenti di gruppi sportivi partecipanti a iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l'Amministrazione Comunale"

I consiglieri
Gruppo "Una scelta consapevole"

Carminello
Teodoro
Giuseppe

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 14 del


Spett.le

Presidente del Consiglio Comunale

Comune di Linguaglossa

OGGETTO: Emendamento alla proposta n. 167 per il "Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno"

Articolo del regolamento da emendare:

ART. 7 - punto 11 "Obblighi del gestore"

I gestori, in sede di iscrizione al portale, devono inserire il codice identificativo di strutture regionale. Lo stesso codice dovrà essere inserito in ogni inserzione o pubblicità. Lo stesso obbligo è posto a carico dei portali telematici di intermediazione per la pubblicazione di qualsiasi annuncio online."

Emendamento:

ART. 7 - punto 11 "Obblighi del gestore"

I gestori, in sede di iscrizione al portale, devono inserire il codice identificativo di strutture regionale detto CIR e il codice identificativo nazionale detto CIN. Gli stessi codici dovranno essere inseriti in ogni inserzione o pubblicità. Lo stesso obbligo è posto a carico dei portali telematici di intermediazione per la pubblicazione di qualsiasi annuncio online."

I consiglieri

Gruppo "Una scelta consapevole"

Carmen T...

Francesco...

Sabina...

Si esprime parere favorevole ad esso
dell'Ente. in quel.
Eh



COMUNE DI LINGUAGLOSSA
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

Prot. 9006

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Revoca del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta di soggiorno, approvato con delibera di consiglio comunale n. 12 del 15.02.2018 e approvazione nuovo regolamento comunale per la disciplina dell'imposta di soggiorno ai sensi della Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) e D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, D.Lgs. 173 del 2024 e del D. A. n. 2104 del 25.06.2025 della L. R. Sicilia 25/02/2025, n. 6 recante la "Disciplina delle strutture turistico-ricettive"

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 15.02.2018, con la quale è stato approvato il Regolamento sulla disciplina dell'imposta di soggiorno di cui all'oggetto

VISTO l'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che attribuisce ai Comuni capoluogo di provincia, alle Unioni di Comuni nonché ai Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, la facoltà di istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio;

VISTO l'articolo 1, comma 492, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, che ha introdotto disposizioni integrative in materia di imposta di soggiorno, confermando la competenza dei comuni a disciplinare l'applicazione con apposito regolamento;

VISTO il Decreto Legislativo 14 giugno 2024, n. 87, recante 'Revisione del sistema sanzionatorio tributario', che ha introdotto modifiche rilevanti anche in materia di imposta di soggiorno;

VISTA la Legge regionale 25 febbraio 2025, n. 6 recante la "Disciplina delle strutture turistico-ricettive" emanata dalla Regione Siciliana

VISTO il D. A. n. 2104 del 25.06.2025 dell'Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo, decreto attuativo della Legge regionale 25 febbraio 2025, n. 6 recante la "Disciplina delle strutture turistico-ricettive" emanata dalla Regione Siciliana

CONSIDERATO che il medesimo articolo riconosce autonomia ai Comuni nella determinazione dell'ambito temporale di applicazione dell'imposta, consentendo quindi l'adozione di misure di destagionalizzazione o modulazione dell'imposta in base a criteri di stagionalità turistica;

RITENUTO opportuno, al fine di favorire una distribuzione più equilibrata dei flussi turistici e incentivare la frequentazione del territorio nei periodi di minore affluenza, introdurre la sospensione dell'applicazione dell'imposta di soggiorno nei mesi di marzo, aprile, ottobre e novembre;

RITENUTO altresì necessario agevolare gli adempimenti a carico dei gestori delle strutture ricettive attraverso il passaggio da un regime di versamento mensile a uno trimestrale, mantenendo al contempo un'efficace capacità di controllo e gestione dell'imposta da parte dell'Ente;

CONSIDERATA la progressiva digitalizzazione dei procedimenti amministrativi e la volontà amministrativa di adottare una piattaforma informatica dedicata alla gestione dell'imposta di soggiorno;

Visto,

- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento Comunale
- il Decreto legislativo 267/2000

SI PROPONE per quanto espresso in premessa di approvare il seguente Regolamento, disciplinante l'imposta di soggiorno, composto da n. 15 articoli

GRUPPO CONSILIARE ADESSO

[Firma]
Mariano Jann
Siffo Lavagna
Sano Antonio



COMUNE DI LINGUAGLOSSA
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

REGOLAMENTO ISTITUTIVO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Delibec C.C n. ____ del _____

INDICE

- Art. 1) Oggetto del Regolamento
- Art. 2) Istituzione e pagamento dell'Imposta
- Art. 3) Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari
- Art. 4) Esenzioni
- Art. 5) Riduzioni
- Art. 6) Misura dell'Imposta
- Art. 7) Obblighi del gestore
- Art. 8) Versamenti dell'imposta
- Art. 9) Controllo e accertamento imposta
- Art. 10) Sanzioni
- Art. 11) Riscossione coattiva
- Art. 12) Rimborsi
- Art. 13) Contenzioso
- Art. 14) Tavolo tecnico consultivo
- Art. 15) Disposizioni transitorie e finali

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 446 del 15.12.1997 e disciplina l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno.
2. L'imposta di soggiorno è disciplinata dall'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e dell'art. 4 comma 5 ter del Decreto Legge n. 50 del 24.04.2017, convertito con Legge n. 96 del 21.06.2017.
3. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
4. Nel presente regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni e riduzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, dei gestori delle piattaforme telematiche e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art. 2

Istituzione e presupposto d'imposta

1. L'Imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011.
2. Il presupposto impositivo è costituito dal pernottamento in strutture ricettive, anche all'aria aperta, situate nel territorio del Comune di Linguaglossa, quali campeggi, agriturismi, strutture di turismo rurale, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed & breakfast, case vacanze, case ed appartamenti per vacanze, esercizi di affittacamere, case per ferie, residenze turistico-alberghiere, alberghi, villaggi turistici, ostelli, alloggi vacanze, immobili occasionalmente usati a fini ricettivi, alberghi diffusi e comunque a tutte le strutture ricettive di cui alla Legge Regionale n. 6 del 25/02/2025 in materia di turismo, nonché le locazioni ad uso turistico, legge 9 dicembre 1998, n. 431, e gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 comma 5 ter del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Linguaglossa.

Art. 3

Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi alloggia nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 2 e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Linguaglossa. Tale soggetto corrisponde l'imposta di soggiorno al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme incassate.
2. L'imposta è corrisposta dai suddetti soggetti ai gestori delle strutture ricettive presso le quali pernottano, o ai soggetti che intervengono nel pagamento dei

canoni o corrispettivi, nel caso di contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo.

3. Ai sensi dell'art.4, comma 1-ter del D.Lgs 14 marzo 2011, n.23 e dell'art.4, comma 5-ter, del decreto legge 24 aprile 2017, n.50, sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, oltre che degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento, i gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi di appartamenti ubicati nel territorio comunale.
4. I soggetti (quali ad esempio piattaforme informatiche di prenotazione dei soggiorni) cui è demandato in via continuativa il servizio di prenotazione e/o pagamento del soggiorno e/o di check in/check out nelle strutture ricettive, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune di Linguaglossa possono provvedere all'assolvimento dell'imposta ed assumono il ruolo di responsabili della riscossione e del versamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 4 **Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori entro il quattordicesimo anno di età;
 - b) i residenti nel Comune di Linguaglossa;
 - c) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e i loro accompagnatori fino a massimo di due, a condizione che alloggino nella medesima stanza;
 - d) gli appartenenti alle Forze dell'Ordine che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - e) il personale volontario della Protezione Civile, della Croce Rossa e di ONLUS che svolgono attività simili, che prestano servizio in occasione di calamità;
 - f) il personale docente della scuola nazionale, europea e internazionale di qualunque grado e ordine, nello svolgimento dell'attività di accompagnatori;
 - g) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
 - h) il personale dipendente della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa percependo regolare retribuzione;
2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono subordinate alla presentazione, da parte dell'interessato, al gestore della struttura ricettiva, che ne conserverà copia, di apposita dichiarazione autocertificata, resa in base alle disposizioni di cui al DPR

445/2000, sulla modulistica appositamente predisposta dal Comune, in cui si dovrà specificare lo status corrispondente, fatta eccezione per l'esenzione di cui al comma 1, lett. a) del presente articolo.

Art. 5 Riduzioni

Possono richiedere la riduzione del 50% dell'imposta di soggiorno:

- a) i gruppi scolastici delle scuole secondarie di primo e secondo grado in visita didattica;
- b) gli sportivi di età inferiore a 16 anni, componenti di gruppi sportivi partecipanti a iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.

Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili tra loro.

La riduzione di cui sopra sarà applicata previa attestazione del Dirigente Scolastico, per i soggetti di cui alla lettera a) del precedente comma, della Federazione Sportiva di appartenenza per quelli di cui alla lettera b)

Art. 6 Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive o di altre tipologie ricettive definite dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. La misura dell'imposta, la graduazione e la stagionalità una volta approvato il regolamento possono essere varate dalla Giunta Comunale con idoneo atto deliberativo, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. F) del D.Lgs. 267/2000 e sue successive integrazioni e modifiche, entro quella massima stabilita per legge, previa consultazione delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.
3. L'imposta di soggiorno è applicata in forma stagionale, con sospensione nei mesi di marzo, aprile, ottobre e novembre. In tali mesi, i gestori delle strutture ricettive non sono tenuti alla riscossione né al versamento dell'imposta. L'imposta sarà comunque dovuta per i restanti mesi dell'anno.
4. Il Comune di Linguaglossa, attraverso il sito istituzionale, manifesti a stampa, nonché altre forme ritenute opportune, pubblicizza la misura dell'imposta ed eventuali variazioni e decorrenze.
5. Le misure di imposta si intendono prorogate di anno in anno, in mancanza di delibere di variazione adottate nei termini di legge.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della Legge n. 296/2006, l'importo minimo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti è pari ad Euro 0,49.

Art. 7

Obblighi del gestore

1. I gestori delle strutture ricettive e delle altre tipologie ricettive elencate all'art. 2 ubicate nel Comune di Linguaglossa, di seguito denominati "gestori", sono responsabili degli adempimenti strumentali all'esazione dell'imposta e di tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento e loro ss.mm.ii. .
2. I gestori sono tenuti ad informare, con adeguate forme di pubblicizzazione, anche mediante appositi spazi, i propri clienti ed intermediari dell'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e sanzioni. A tal fine, il Comune può fornire, a richiesta dei gestori, layout informativi da utilizzare.
3. I gestori provvedono a riscuotere l'imposta, rilasciando quietanze, emettendo una semplice ricevuta nominativa al cliente (conservandone copia) oppure inserendo il relativo importo in fattura indicandolo come "operazione fuori campo IVA".
4. I gestori provvedono ad acquisire e conservare la documentazione comprovante il diritto all'esenzione e alla riduzione di cui all'art. 4. e all'art.5.
5. I gestori per poter adempiere agli obblighi del presente regolamento, sono tenuti a registrarsi presso l'apposito portale web messo a disposizione dall'Ente. A decorrere dalla comunicazione ufficiale tramite AVVISO PUBBLICO dell'attivazione della piattaforma telematica messa a disposizione dal Comune per la gestione e il versamento dell'imposta di soggiorno, i gestori delle strutture ricettive sono obbligati a registrarsi e utilizzare il suddetto sistema entro il termine di **quattro mesi**. Trascorso tale periodo, la registrazione e l'utilizzo della piattaforma diventeranno obbligatori ai fini dell'adempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento.
6. Le nuove strutture ricettive che intendano avviare l'attività sul territorio comunale sono obbligate, contestualmente all'iscrizione presso l'Ufficio SUAP del Comune a registrarsi sulla piattaforma informatica per la gestione dell'imposta di soggiorno, ove attiva.

7. Mediante il portale, il gestore comunica al Comune di Linguaglossa, entro 24 ore dall'arrivo:

- Il numero dei nominativi di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura;
- Il relativo periodo di permanenza;
- Il numero dei pernottamenti soggetti all'imposta;
- Il numero di soggetti esenti dal pagamento;
- L'imposta dovuta;
- Le informazioni identificative del/dei soggetto/i passivo/i necessarie al rilascio della ricevuta telematica;

Tali adempimenti sono propedeutici al corretto versamento del tributo, nonché fondamentali per garantire una gestione contabile analitica di quanto dovuto.

8. I gestori sono obbligati a versare al Comune le somme riscosse, esclusivamente

contenente il riepilogo mensile delle informazioni di cui ai commi precedenti..

9. In caso di mancanza di ospiti presso la struttura, la comunicazione di pagamento a zero andrà comunque trasmessa. In caso di momentanea chiusura della struttura ricettiva, il gestore ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio Tributi del Comune di Linguaglossa il periodo di chiusura.
10. I gestori sono tenuti a presentare una dichiarazione cumulativa, esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità stabilite dal D.M. 29 aprile 2022, ai sensi dell'art.4, comma 1-ter, del D.lgs n.23/2011.
11. I gestori, in sede di iscrizione al portale, devono inserire il codice identificativo di struttura regionale detto CIR e il codice identificativo nazionale detto CIN. Gli stessi codici dovranno essere inseriti in ogni inserzione o pubblicità. Lo stesso obbligo è posto a carico dei portali telematici di intermediazione per la pubblicazione di qualsiasi annuncio online.
12. I gestori sono tenuti ad esporre e rendere ben visibile, all'esterno della propria struttura ricettiva il codice identificativo di struttura, secondo le modalità stabilite dal Comune.
13. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti distinti per ogni struttura.
14. Il gestore è obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge.
15. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Linguaglossa dell'imposta di soggiorno dovuta, con le seguenti modalità:
 - entro il 15 marzo (per i mesi di gennaio, febbraio);
 - entro il 15 luglio (per i mesi di maggio e giugno);
 - entro il 15 ottobre (per i mesi di luglio, agosto e settembre);
 - entro il 15 gennaio dell'anno successivo (per il mese di dicembre).Le scadenze che cadono in giorno festivo sono automaticamente prorogate al primo giorno lavorativo successivo.

Art. 8

Versamenti dell'imposta

1. I soggetti di cui all'art. 3 comma 1, entro il termine del soggiorno corrispondono l'imposta al gestore della struttura presso la quale hanno pernottato il quale è tenuto al versamento delle somme al Comune di Linguaglossa.
2. Il gestore della struttura ricettiva non invia al Comune di Linguaglossa le quietanze relative ai singoli ospiti, ma è tenuto a conservare le predette quietanze e le dichiarazioni rilasciate dall'ospite per l'esenzione di cui al precedente art. 4 ovvero per le riduzioni all'art.5 per un periodo di cinque anni successivi alla presentazione della dichiarazione.
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua, secondo calendario successivamente indicato, il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno,

indicato, il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il giorno 15 del mese successivo secondo le modalità indicate all'art 7 comma 15 del presente regolamento.

4. I riversamenti al Comune, per ciascuna struttura ricettiva, devono essere effettuati esclusivamente mediante il sistema PagoPA con versamento spontaneo o in alternativa, se previsto dal sistema informatico, con il PagoPa in automatico direttamente sulla piattaforma, per automatizzare riversamenti e riconciliazioni.

Art. 9

Controllo e accertamento imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché delle prescrizioni di cui al precedente art. 7.
2. Il Controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive, i gestori delle piattaforme telematiche ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione può: a) invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive, i gestori delle piattaforme telematiche e gli esercenti attività di intermediazione immobiliare, ad esibire o trasmettere atti e documenti; b) inviare ai gestori delle strutture ricettive, ai gestori delle piattaforme telematiche e agli esercenti attività di intermediazione immobiliare, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; c) richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici.
4. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii. e all'art.1, commi 792 e seguenti della Legge 160/2019 e ss.mm.ii. .
5. Nel caso di omessa o infedele dichiarazione di cui all'art. 7, comma 10, nonché in caso di inattendibilità della documentazione presentata dai responsabili del pagamento dell'imposta, il Comune potrà determinare l'imposta dovuta avvalendosi di dati obiettivi e notizie comunque raccolte o di cui sia venuto a conoscenza, anche con l'ausilio di aziende specializzate nella ricerca ed analisi di dati, della Polizia Locale, dello Sportello Unico delle attività produttive e/o della Guardia di Finanza, come la potenzialità ricettiva della struttura, la percentuale media di saturazione della medesima tipologia di struttura nel periodo di esercizio accertato, i dati risultanti dal portale "Alloggiati Web" della Polizia di Stato, così come previsto dall'art. 13-quater, comma 2, del D.L. 34/2019 e ss.mm.ii. .
6. Gli uffici competenti sono tenuti a redigere un elenco aggiornato delle strutture turistico-ricettive presenti sul territorio comunale, comprensivo della relativa tipologia e classificazione secondo la normativa regionale vigente. L'elenco deve

essere aggiornato con cadenza almeno annuale entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini dell'applicazione e del controllo dell'imposta di soggiorno.

I soggetti titolari e gestori delle strutture ricettive sono obbligati a comunicare tempestivamente all'amministrazione competente ogni variazione intervenuta nell'attività (quali apertura, cessazione, sospensione, modifica della classificazione o della capacità ricettiva), mediante le modalità previste dalla disciplina vigente.

Art. 10

Sanzioni

1. Al soggetto responsabile del pagamento dell'imposta di cui al precedente art. 3 del presente regolamento, si applicano le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti Legislativi 18 dicembre 1997 nn. 471, 472 e 473, D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, nonché secondo le disposizione del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 25% dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 173 del 2024.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 10 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto, ex art. 180, D.L. n. 34 del 19 maggio 2020.
4. Il soggetto responsabile del pagamento dell'imposta di cui al precedente art. 3, del presente regolamento, in caso di violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzione dell'imposta di soggiorno, sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Per l'omessa esposizione del codice identificativo di struttura, di cui all'art.7, commi 11 e 12, sarà passibile delle sanzioni amministrative previste dalla Legge Regionale 25 febbraio 2025, n. 6_ e ss.mm.ii. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. Per la violazione dell'obbligo di conservazione delle quietanze e delle dichiarazioni dell'ospite per l'esenzione, nonché per le violazioni degli obblighi del gestore di cui all'art 7, non diversamente sanzionate, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Per l'omesso accreditalmento al portale web di cui all'art.7 comma 5, del

presente Regolamento, da parte del titolare della struttura ricettiva o della locazione turistica, si applica, la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n.267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione, di cui al presente comma, si applicano le disposizioni dell'art 16 della Legge n.689/1981.

Art. 11

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione secondo le modalità previste dal legislatore.

Art. 12

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Non si procede al rimborso d'imposta per importi pari o inferiori a euro 16,53.
3. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune di Linguaglossa.

Art. 13

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 14

Tavolo tecnico del turismo

1. L'Amministrazione comunale convoca un tavolo tecnico composto da delegati propri e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, allo scopo di monitorare l'applicazione della disciplina regolamentare.

2. Lo stesso tavolo tecnico svolge funzioni propositive, consultive e di studio nell'elaborazione di politiche di promozione e sviluppo delle attività economiche connesse con il settore turismo ed alle quali saranno destinate le somme determinate dalla Giunta Comunale.
3. Alla convocazione e definizione della composizione del tavolo tecnico provvedono il sindaco o suoi delegati come l'assessore al turismo.

Art. 15

Disposizioni transitorie e finali

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. 201/2011, il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze;
2. Per particolari esigenze tecniche, la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini stabiliti per il versamento dell'imposta.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario e in particolare i decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997, D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, l'art. 1 commi dal 158 al 171 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il regolamento generale delle entrate tributarie dell'Ente.
4. Nelle more dei definitivi chiarimenti relativi alla qualifica di agente contabile, i gestori sono sottoposti all'obbligo di "resa del conto giudiziale", come previsto dal R.D. n.827/1924. Entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i gestori dovranno consegnare al Comune del previsto modello 21, di cui al DPR 194/1996, che il Comune provvederà a trasmettere alla Corte dei Conti, entro i termini di cui all'art.233 del D.Lgs 267/2000.

ALLEGATO A

Tipologia ricettiva	Struttura	Classificazione	Tariffa giornaliera /€ massima
Alberghi - hotel		5 Stelle	4,00
Alberghi - hotel		4 Stelle	3,50
Alberghi - hotel		3 Stelle	3,00
Alberghi - hotel		2 Stelle	2,50
Alberghi - hotel		1 Stella	2,00
Residente alberghiere - Condhotel - Residenze alberghiere	turistico d'epoca		stessa classificazione e tariffa giornaliera di alberghi Hotel
Strutture ricettive extra-alberghiere:			
Residence			2,00
Alberghi diffusi			1,00
BED & BREAKFAST		3 stelle	2,00
BED & BREAKFAST		2 stelle	1,5
B&B		1 stella	1,00
Affittacamere			1,00
Alloggi agrituristici			1,00
Case vacanze e Appartamenti ad uso turistico			1,00
Ostelli			1,00
Campeggi - Glamping			1,00
Villaggi turistici			1,00
Aree di sosta temporanea a fini turistici			1,00
Case per ferie			1,00
Rifugi escursionistici e rifugi Montani			1,00
Dimore destinate in tutto o in parte a locazioni turistiche			1,00

Aree di sosta temporanea a fini turistici		1,00
Case per ferie		1,00
Rifugi escursionistici e rifugi Montani		1,00
Dimore destinate in tutto o in parte a locazioni turistiche		1,00

PEG. Cap. _____ ☐ Competenze ☐ Residui INTERVENTO _____ Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario a norma dell'art. 13 della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, che testualmente recita: <i>"Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto".</i> ATTESTA Come dal prospetto che segue la copertura della complessiva spesa di €. _____	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Somma stanziata</td> <td style="width: 10%;">€</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>Variazione in aumento</td> <td>€</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Variazione in diminuzione</td> <td>€</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Somme impegnate</td> <td>€</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Somma disponibile</td> <td>€</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> Data <u>16/07/2025</u>  Il Responsabile del Servizio Finanziario 	Somma stanziata	€				Variazione in aumento	€				Variazione in diminuzione	€				Somme impegnate	€				Somma disponibile	€			
Somma stanziata	€																									
Variazione in aumento	€																									
Variazione in diminuzione	€																									
Somme impegnate	€																									
Somma disponibile	€																									

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con art. 1, comma 1, lettera i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e modificato dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30 che così recita:

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, del Responsabile del servizio interessato e qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrate, del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
2. Nel caso in cui l'Ente non abbia Funzionari Responsabili dei servizi, il parere è espresso da Segretario dell'Ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
4. I Segretari Comunali e Provinciali sono responsabili degli atti e delle procedure attinive delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente al Funzionario responsabile preposto.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: <u>PROPRIO N. 35</u> <u>FAVOREVOLE</u> Data <u>16/07/2025</u> Il Responsabile 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: <u>FAVOREVOLE</u> Data <u>16/07/2025</u> Il Responsabile 

DATA DELLA SEDUTA	ORE	DETERMINAZIONI DELLA G.M./C.C.	IL VERBALIZZANTE
<u>25/7/2025</u>	<u>19.00</u>	<u>SI APPROVA</u>	

DELIBERAZIONE N.

32

NLBO 1131
DEL 15/7/2025



COMUNE DI LINGUAGLOSSA

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

AVVISO DI DEPOSITO NELLA SEGRETERIA COMUNALE DI UNA PROPOSTA DI REGOLAMENTO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTO l'art. 5 comma 2 dello Statuto Comunale;

RENDE NOTO

Che è depositata presso l'ufficio di Segreteria, la proposta n.167 del 15/07/2025 di Regolamento Comunale, con protocollo n.9006/2025, avente ad oggetto: **"Revoca del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta di soggiorno, approvato con delibera di consiglio comunale n. 12 del 15.02.2018 e approvazione nuovo regolamento comunale per la disciplina dell'imposta di soggiorno ai sensi della Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) e D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, D.Lgs. 173 del 2024 e del D. A. n. 2104 del 25.06.2025 della L. R. Sicilia 25/02/2025, n. 6 recante la "Disciplina delle strutture turistico-ricettive", dalla data odierna e per la durata di 10 giorni, onde consentire ai cittadini la presentazione di osservazioni e proposte in merito, al fine di favorirne la partecipazione.**

Linguaglossa, **15 LUG. 2025**



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Erika Riganati



COMUNE DI LINGUAGLOSSA

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

**AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, SOLIDARIETA' SOCIALE,
SPORT E TURISMO, PROTEZIONE CIVILE.
I^ COMMISSIONE CONSILIARE**

VERBALE N. 3 DEL 25.07.2025

L'anno duemilaventicinque il giorno venticinque del mese di luglio, nei locali del Palazzo di Città, alle ore 9,00 e seguenti, si è riunita la I^ Commissione Consiliare, giusta nota prot. n. 9192 del 22.07.2025 per la trattazione del seguente ordine del giorno:

- APPROVAZIONE DEL PIANO SPEDITIVO DI RISCHIO VULCANICO E DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI LINGUAGLOSSA.
- REVOCA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO, APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 15.02.2018 E APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO AI SENSI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2024 (LEGGE N. 213/2023) E D.LGS. 14 GIUGNO 2024, N. 87, D.LGS. 173 DEL 2024 E DEL D. A. N. 2104 DEL 25.06.2025 DELLA L. R. SICILIA 25/02/2025, N. 6 RECANTE LA "DISCIPLINA DELLE STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE.

Sono presenti i signori

- STAGNITTA GIOVANNA
- BARONE GIUSEPPA
- STRANO MARIANNA

Presidente
componente
componente

Funge da Segretario Verbalizzante la signora Vecchio Maria Concetta dipendente comunale.

Il Presidente constatata la presenza del numero legale, apre i lavori della Commissione e passa alla trattazione del punto posto all'ordine del giorno.

Il Presidente della commissione legge e illustra la proposta, comunica che sono stati invitati i tecnici che hanno redatto il Piano speditivo di rischio vulcanico e l'aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile. Non ci sono osservazioni.

Si passa alla seconda proposta posta all'o.d.g., il Presidente legge e illustra la proposta, e si propone di aggiungere nell'allegato A della proposta nella terza colonna dopo la parola tariffa giornaliera il termine "massima".

Non ci sono altri interventi e la commissione ne prende atto.

Alle ore 9,30 esauriti gli argomenti, il Presidente scioglie la seduta.

Del che il presente verbale L.C.S..

Il Presidente

f.to STAGNITTA GIOVANNA

I COMPONENTI

F.to BARONE GIUSEPPA

F.to STRANO MARIANNA

Il Segretario verbalizzante: signora Vecchio Maria Concetta





COMUNE DI LINGUAGLOSSA

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

II° COMMISSIONE CONSILIARE BILANCIO E FINANZE – PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA - PATRIMONIO

VERBALE N. 7 DEL 25.07.2025

L'anno duemilaventicinque il giorno venticinque del mese di luglio alle ore 9,30 nei locali del Palazzo di Città, si è riunita la 2° Commissione consiliare, giusta nota prot. 9242 del 22.07.2025 per la trattazione del seguente ordine del giorno:

- 1- SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 ART. 193 E ART. 175 COMMA 8, DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000 N. 267.
- 2- REVOCA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO, APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 15.02.2018 E APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO AI SENSI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2024 (LEGGE N. 213/2023) E D.LGS. 14 GIUGNO 2024, N. 87, D.LGS. 173 DEL 2024 E DEL D. A. N. 2104 DEL 25.06.2025 DELLA L. R. SICILIA 25/02/2025, N. 6 RECANTE LA "DISCIPLINA DELLE STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE.

Sono presenti :

- | | |
|----------------------|--------------|
| - STRANO MARIANNA | - PRESIDENTE |
| - RAITI ELEONORA | - COMPONENTE |
| - STAGNITTA GIOVANNA | - COMPONENTE |
| - VECCHIO FRANCESCA | - COMPONENTE |

Funge da Segretario verbalizzante la signora Vecchio Maria Concetta, dipendente comunale.

Il Presidente constatata la presenza del numero legale, apre i lavori della Commissione e passa alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno

Il Presidente legge e illustra la proposta, completa anche del parere positivo dei Revisori.

Si passa alla seconda proposta posta all'o.d.g., il Presidente legge la proposta.

Il Consigliere Raiti Eleonora illustra la proposta e propone di aggiungere nell'allegato A della proposta nella terza colonna dopo la parola tariffa giornaliera il termine "massima".

Il consigliere Vecchio Francesca propone di modificare ed emendare l'art. 5 al punto b), di estendere la riduzione del 50% dell'imposta di soggiorno tutti gli sportivi senza limiti di età, così propone di abrogare la seguente frase: "di età inferiore a 16 anni", e si riserva di presentare l'emendamento in consiglio comunale.

Non ci sono altri interventi.

Esauriti gli argomenti posti all'o.d.g il Presidente alle ore 10,00 chiude la seduta.

Del che il presente verbale L.C.S.

IL PRESIDENTE della 2 ^ Commissione

I COMPONENTI

F.to STRANO MARIANNA

F.to Stagnitta Giovanna

F.to Raiti Eleonora

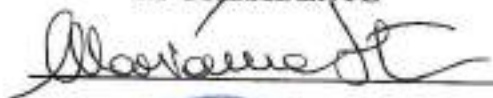
F.to Vecchio Francesca

Il Segretario Verbalizzante: sig.ra Vecchio Maria Concetta

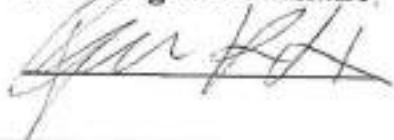


Il presente verbale di deliberazione, dopo la lettura, si sottoscrive.

IL PRESIDENTE

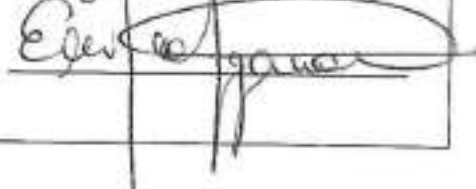


Il Consigliere Anziano





Il Segretario Comunale



Il presente atto è
stato pubblicato
all'Albo on-line al

n° _____

il _____

L'addetto alla
pubblicazione

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è
stata pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune di Linguaglossa dal

_____ al _____

Li _____

Il Segretario Comunale

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- il _____ ai sensi dell'art.12 c.1 della L.R. n. 44/91 e s.m.i. ;
al decimo giorno dalla pubblicazione
- il _____ ai sensi dell'art. 12 c.2 della L.R. n. 44/91 e s.m.i. ;
immediatamente esecutiva;

Li _____

Il Segretario Generale
